

<p>Titolo: <b>Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti</b></p>
<p>Luogo e data della firma: <b>Roma, 7 giugno 1969</b></p>
<p>Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: <b>legge 12 aprile 1973, n. 176</b> (G.U. 11.05.1973, n. 121)</p>
<p>Data di scambio degli strumenti di ratifica: <b>5 febbraio 1975</b></p>
<p>Entrata in vigore: <b>5 maggio 1975</b> (Comunicato in G.U. 27.03.1975, n. 83 - pag. 2043)</p>
<p>Esenzione dalla legalizzazione (art. 1, comma 1) per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gli atti e documenti di un'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;</li> <li>2) Gli atti e documenti di un'autorità amministrativa;</li> <li>3) Gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;</li> <li>4) Gli atti e documenti notarili;</li> <li>5) Gli atti di un ufficiale giudiziario;</li> <li>6) Gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale.</li> </ol> <p>➤ Sono esenti anche gli atti o documenti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare abbia la sua sede nell'altro Stato contraente o in un terzo Stato.</p> <p>➤ Tra le autorità giudiziarie ed amministrative è compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell'interesse pubblico (Vertreter des öffentlichen Interesses).</p>
<p>Indirizzi internet di riferimento:</p> <p><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176!vig=">www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176!vig=</a> (legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva);</p> <p><a href="http://www.ciec-deutschland.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenV/ue02.html?nn=1664690">www.ciec-deutschland.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenV/ue02.html?nn=1664690</a> (scheda dalla <i>Deutsche Sektion der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen</i>);</p> <p><a href="http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl274s1069.pdf">www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl274s1069.pdf</a> (<i>Bundesgesetzblatt</i> di cui alle Note).</p>
<p>Note - La Germania ha ratificato l'accordo con <b>Gesetz vom 30. Juli 1974</b>, (<i>Bundesgesetzblatt</i> Teil II 1974 Nr. 45 vom 02.08.1974, Seite 1069). Ai sensi dell'art. 6, comma 2, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi multilaterali, a meno che gli accordi stessi escludano la facoltà di deroga.</p>